Regole rivolte agli utenti

R	Regole di condotta generale per gli utenti dei gruppi e delle piattaforme del network
1	.1 Introduzione
1	.2 Principio base
1 1	.3 Provvedimenti
1	.5 Divieto di comportamenti offensivi
	.6 Doxing
	.7 Messaggi promozionali per le Associazioni e Istituzioni
1	.8 Messaggi promozionali per finalità elettorale
	Regolamenti riferiti a gruppi extra specifici
2	.1 Gruppi dedicati alla compravendita di libri
2	.2 Gruppi dedicati alla ricerca, vendita, affitto di case, immobili

1 Regole di condotta generale per gli utenti dei gruppi e delle piattaforme del network

1.1 Introduzione

- Il presente regolamento ha lo scopo di regolare la condotta generale e particolare degli utenti e dei volontari all'interno dei gruppi gestiti da PoliNetwork APS.
- Per i soci e i volontari di PoliNetwork APS la violazione del presente costituisce grave motivo come da articolo 11 dello Statuto.
- È fatta salva la normativa vigente in materia.
- Il Direttivo si riserva, in caso di condotte lesive dell'immagine dell'Associazione, di avviare tutte le procedure necessarie alla tutela dell'Associazione nel rispetto dello Statuto associativo e del presente regolamento.

1.2 Principio base

1. L'uso del buon senso è alla base della fruizione dei gruppi e della partecipazione alle iniziative gestite da PoliNetwork.

1.3 Provvedimenti

- 1. Ciascun utente è provvisto di tre ammonizioni superate le quali scatta l'espulsione dal singolo gruppo o da tutti i gruppi gestiti da PoliNetwork.
- 2. L'espulsione può essere temporanea o permanente. La severità del provvedimento è decisa da Direttivo, Capo di Dipartimento, o admin, e si riferisce al più ai gruppi sui quali essi hanno competenza. Il Direttivo ha competenza su tutti i gruppi gestiti da PoliNetwork. Gli admin hanno competenza sui gruppi loro assegnati dal Capo di Dipartimento per la Gestione Interna.
- 3. Il Consiglio Direttivo, seguendo le direttive dell'Assemblea dei soci, può provvedere alla revoca dei provvedimenti.
- 4. Le ammonizioni più vecchie di dodici mesi perdono efficacia e non vanno più considerate salvo casi eccezionali e previa richiesta dell'utente ammonito.

1.4 Dialogo fra pari e divieto di spam

- Con dialogo fra pari si intende il dialogo consono fra due persone all'interno dei gruppi, che non necessariamente sono interne a PoliNetwork, purché appartenenti alla categoria di destinazione d'uso del gruppo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si colloca nel dialogo fra pari la domanda posta dall'utente alla quale risponde un altro utente, fornendo anche collegamenti esterni, oppure invii di iniziative occasionali e spontanee.
- 2. All'interno dei gruppi è fatto totale divieto di inviare messaggi promozionali (comunemente definito spam) non preventivamente autorizzati secondo le procedure del presente regolamento. Il mancato rispetto comporta la comminazione contestuale di quattro ammonizioni.

1.5 Divieto di comportamenti offensivi

- Sono vietati: le bestemmie, le offese, i riferimenti e gli inneggiamenti a regimi totalitari e antidemocratici. Sono altresì vietati atteggiamenti discriminatori e/o violenti basati su età, etnia, genere, orientamento sessuale, opinione politica e religiosa nei confronti di persone interne o esterne a PoliNetwork. Valgono le normative nazionali per quanto non specificato riguardo altri reati contro il vivere civilmente.
- 2. All'interno del proprio nome utente, immagine di profilo o didascalia è fatto divieto di avere qualsiasi cosa possa violare il punto precedente.
- 3. Il mancato rispetto del presente articolo comporta il comminare da una a quattro ammonizioni in base alla gravità.

1.6 Doxing

- 1. Il termine doxing, o doxxing, si riferisce alla pratica di cercare e diffondere pubblicamente online informazioni personali e private (come, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono) o altri dati sensibili riguardanti una persona, di solito con intento malevolo.
- 2. Il doxing è vietato.
- 3. Ogni admin si riserva di valutare con criterio se la diffusione dei dati di altri individui è stata in buonafede o a scopo malevolo/diffamatorio.
- 4. Gli admin provvederanno, ove la piattaforma lo consenta, a prescindere dalla buonafede del mittente, a cancellare i dati diffusi.
- 5. Nel caso di condotta malevola, si procede all'esclusione dal gruppo o dai gruppi. Il Direttivo si riserva di valutare azioni ulteriori a difesa dell'associazione e dei suoi utenti.

1.7 Messaggi promozionali per le Associazioni e Istituzioni

- 1. Enti, Istituzioni e Associazioni possono iscriversi ad un registro tenuto dal Dipartimento per le Relazioni Istituzionali indicando le figure di riferimento e comprovando l'effettiva autenticità della richiesta e dei canali di contatto usati. Le Associazioni universitarie devono indicare anche l'eventuale corso di laurea al quale fanno riferimento.
- 2. I rappresentanti degli studenti nei CCS, nelle Commissioni Paritetiche e in Giunta del Consiglio degli Studenti del Politecnico di Milano hanno diritto, nei gruppi di competenza, ad inviare comunicati ufficiali. I messaggi devono avere un carattere neutro e essere approvati all'unanimità dai componenti dei rispettivi organi (a titolo esemplificativo un messaggio dei rappresentanti in CCS deve essere approvato da tutti i rappresentanti in CCS di un determinato corso).
- 3. Gli Enti e Istituzioni possono richiedere di inviare, all'interno dei gruppi, comunicazioni. Il Direttivo decide in merito entro dieci giorni dalla presentazione. In caso di mancata risposta la richiesta è da intendersi respinta.
- 4. Una volta proceduto ad iscriversi al registro di cui comma 1 del presente articolo sono concessi tre crediti per l'invio di messaggi promozionali all'interno dei gruppi. Il credito si rigenera ogni semestre e non è cumulabile.
- 5. Per ogni messaggio si procede alla riduzione del credito conformemente a quanto segue:
 - (a) 2 crediti per ogni invio in un gruppo generale riguardante corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, o triennale e magistrale.
 - (b) 3 crediti per ogni invio in tutti i gruppi di un corso di laurea.
 - (c) 0,5 crediti per ogni invio in un gruppo riguardante un esame o scaglione specifico.
 - (d) 1 credito per ogni invio nel canale broadcast del corso.
 - (e) 0 crediti per ogni invio del canale PoliAssociazioni e nell'App ufficiale di PoliNetwork.
 - (f) Per ogni altra casistica il Direttivo valuta il costo in crediti.
- Le sopracitate riduzioni dei crediti si applicano con un coefficiente moltiplicativo di 0,5 nel caso di Associazioni universitarie che fanno riferimento al corso di laurea al quale il gruppo di interesse appartiene.
- 7. In caso di Associazioni universitarie che fanno riferimento a corsi di laurea poco numerosi (numero di iscritti inferiore a 1000 se presentano sia laurea triennale che laurea magistrale o a ciclo unico) queste hanno diritto ad un credito aggiuntivo spendibile solo in tali corsi.
- 8. Oltre ai sopracitati limiti si applica il seguente: qualora nei precedenti 15 giorni sia già stato inviato un messaggio in un determinato gruppo non è possibile inviarne un altro.
- 9. I messaggi sono preventivamente approvati da parte del Direttivo o da commissione da esso delegata.
- 10. La violazione del presente articolo comporta l'azzeramento per due semestri del credito.

1.8 Messaggi promozionali per finalità elettorale

- I messaggi promozionali per finalità elettorali sono vietati, salvo le apposite eccezioni di cui al presente articolo. Il mancato rispetto di questa regola comporta la comminazione contestuale di un numero di ammonizioni pari a quattro.
- 2. Si definisce messaggio promozionale per finalità elettorale ogni messaggio, inviato in periodo elettorale:
 - (a) che fa riferimento ad una o più tra: liste di rappresentanza, candidati rappresentanti o aspiranti liste o aspiranti candidati;
 - (b) proveniente da un utente che abbia come nome del profilo qualsiasi riferimento ad una lista o aspirante tale. L'immagine del profilo e la biografia, in quanto accessibili solo previa interazione volontaria dell'utente, non vengono considerati ai fini del presente articolo.

Una sola delle predette condizioni è sufficiente.

- 3. Si definisce periodo elettorale il lasso di tempo decorrente dall'inizio del semestre accademico in cui vengono svolte le elezioni e fino alla fine del silenzio elettorale più due settimane.
- 4. Il Direttivo può, entro sette giorni dall'emanazione del Decreto Rettorale e dell'Ordinanza Ministeriale concernente l'indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti del Politecnico di Milano e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, procedere all'invio di un messaggio informativo neutro all'interno di tutti gruppi rinviando ai siti istituzionali degli organi.
- 5. Il Direttivo può, entro sette giorni dalla pubblicazione delle candidature ufficiali, procedere alla diffusione del manifesto all'interno dei gruppi.
- 6. Il Direttivo può riservarsi di fare appelli al voto neutrali qualora consentiti dalla normativa vigente.
- 7. Per quanto concerne l'elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Corso di Studio, a ciascun aspirante candidato è concesso l'invio di massimo un messaggio per richiedere le firme necessarie, specificando il numero necessario. Una volta raggiunto tale numero, il candidato deve inviare un ulteriore messaggio neutro di ringraziamento e di incoraggiamento alla sottoscrizione delle candidature di eventuali altri aspiranti candidati.
- 8. L'aspirante candidato che sfrutta la concessione di cui al precedente comma ma indugia volontariamente nell'invio del messaggio di ringraziamento e raggiunge un numero di firme pari al triplo di quelle necessarie è escluso dai gruppi, e in caso sia socio il fatto costituisce grave motivo a norma dello Statuto per l'avvio della procedura di espulsione.
- 9. I commi 7 e 8 precedenti si applicano solo nei corsi dove il Direttivo concede la loro applicazione al fine di saturare i seggi assegnati. Il Direttivo applica tale decisione con criterio di popolosità dei corsi dal meno al più popoloso. In ogni caso tali messaggi non potranno avere riferimenti a liste o aspiranti liste.
- 10. In casi isolati è permesso l'invio di messaggi in periodo elettorale, se fuori dal silenzio elettorale e approvati ad unanimità dai CCS dei corsi di studi a cui questi fanno riferimento. Né il messaggio né eventuali pagine web a cui esso rimanda, può contenere riferimenti agli organizzatori dell'attività promossa, fatti salvi unicamente quelli obbligatori per legge o per la pubblica amministrazione convenzionata con essi. In ogni caso, nelle pagine non può essere presente branding degli organizzatori ed il link deve essere anonimo. L'invio deve essere approvato ad unanimità dai membri del Direttivo.
- 11. In caso di ripetute violazioni da parte di membri di dichiarata appartenenza ad una lista o aspirante tale, o nel caso di violazioni ripetute di una o più persone, anche non di dichiarata appartenenza, ma che portano beneficio diretto o indiretto ad una di esse, a un candidato o ad un aspirante candidato, il Direttivo ha facoltà convocare un'Assemblea, anche telematica, in cui discutere l'esclusione dei membri di dichiarata appartenenza alla lista o aspirante tale, o del candidato o aspirante candidato dai gruppi gestiti dall'associazione.
- 12. Il presente articolo non si applica, al di fuori del silenzio elettorale sancito dal Politecnico di Milano, all'applicazione di PoliNetwork e al canale appositamente dedicato all'invio del materiale promozionale.

2 Regolamenti riferiti a gruppi extra specifici

Premesso il valere del buon costume e di una buona condotta civile, vi è la necessità di applicare ulteriori restrizioni a gruppi specifici, al fine di renderli più efficaci ai loro fruitori.

2.1 Gruppi dedicati alla compravendita di libri

- 1. I messaggi inviati nel gruppo avranno il solo scopo di promuovere la vendita di uno o più libri.
- 2. Il venditore va contattato in privato, non rispondendo nel gruppo.

2.2 Gruppi dedicati alla ricerca, vendita, affitto di case, immobili

- 1. I messaggi inviati nel gruppo avranno uno di questi scopi:
 - (a) promuovere la vendita o l'affitto di uno o più immobili
 - (b) manifestare il proprio stato di "ricerca" di abitazione
- 2. Il venditore, l'affituario o il cliente va contattato in privato, non rispondendo nel gruppo.